



Comune di Chiari
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A
MERCATI**

(Legge 160/2019 comma 837)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°9 del 01/03/2021

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'art. 1 comma 837 e ss. della l. 160/2019 e dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, contiene i principi e le disposizioni riguardanti il canone dovuto per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale e delle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità in base ad idoneo titolo, site nel Comune di Chiari e destinate ai mercati cittadini. Per la nozione di mercato si fa riferimento alla normativa regionale in materia.

2. Tale canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e nei casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Il canone dovuto per i posteggi isolati, per le manifestazioni temporanee e per le altre forme di occupazione del suolo pubblico a fini commerciali escluse le sagre di cui all'articolo 6 comma 5, è stabilito a norma del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento-

Articolo 3

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente, dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda. In tal caso il cedente è obbligato in solido.

3. Per i posteggi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i e di eventuali mercati periodici tematici istituiti anche in forma sperimentale dalla Giunta, il canone è dovuto dal soggetto organizzatore o attuatore

Articolo 4
Rilascio della concessione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati, fiere e sagre, si rinvia ai Regolamenti comunali vigenti e al quadro normativo in materia.

Articolo 5
Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del mercato è stabilita dalla Giunta Comunale tenuto conto dell'ubicazione del mercato, dell'entità dell'occupazione e del sacrificio imposto alla comunità per la sottrazione dell'area all'uso pubblico.

2. Salvo diversamente stabilito dalla Giunta Comunale non è dovuto alcun canone per occupazioni soprastanti il suolo che eccedono la superficie di vendita assegnata in concessione.

Articolo 6
Determinazione del canone

1. Tenuto conto che nel Comune di Chiari i mercati cittadini hanno sede nelle piazze o nelle vie pubbliche solamente in alcuni giorni della settimana, per la determinazione del canone dovuto dagli esercenti, si applicano le tariffe giornaliere frazionate a ore, in relazione alla durata stabilita dalla concessione comprensiva del tempo di allestimento e di sgombrò, in ragione della superficie, tenuto conto della tipologia dei mercati medesimi oltre che delle tariffe base previste dall'art. 1 comma 842 della l. 160/2019.

2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, è applicata una riduzione del 30 per cento del canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

3. Per le occupazioni soprastanti il suolo salvo diversa valutazione del Dirigente competente non è necessaria alcuna concessione per l'occupazione di aree pubbliche che per loro natura non intralciano, impediscono, limitino o rendano pericoloso l'utilizzo del suolo da parte degli esercenti o dei loro mezzi.

4. Il canone dovuto per i posteggi assegnati giornalmente a "spunta" è stabilito in via forfettaria dalla Giunta Comunale, indipendentemente da quanto stabilito dai commi precedenti.

5. Alle sagre si applicano al fine della determinazione del canone quanto disposto dal presente articolo, fatta salva la possibilità di specifiche riduzioni o esenzioni se ciò è disposto dalla Giunta Comunale o nell'atto di patrocinio.

Articolo 7
Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il pagamento del canone, relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, salva diversa disposizione della Giunta comunale in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione medesima; per gli anni successivi il canone va corrisposto in un'unica soluzione entro il 31 maggio, salvo diversamente stabilito dalla Giunta comunale. Il pagamento del canone è effettuato nelle forme previste dalla legge.

2. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

4. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

Art.8

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, provvedono i dipendenti del Comune o del Concessionario, cui siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Il Comune o il Concessionario all'uopo incaricato provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento–ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

3. L'omesso pagamento del canone relativo all'attività oggetto della concessione di cui al presente regolamento, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. c bis) della l.r. n. 6/2010, comporta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. Tale sospensione, previo preavviso, è disposta dal Dirigente competente.

Articolo 9

Sanzioni e indennità

1. Si considerano abusive le occupazioni delle aree mercatali occupate senza la prescritta concessione o in difformità alla stessa

2. Alle occupazioni abusive si applicano:

a) un'indennità pari al canone non versato secondo le modalità previste dal presente regolamento maggiorato del 50 per cento. L'importo dell'indennità è ridotto in ogni caso dell'importo del canone eventualmente versato.

b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni viene fissata una sanzione del 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. In caso di ritardato pagamento effettuato prima dell'emissione dell'avviso di accertamento la sanzione di cui sopra non è dovuta salvo diversa disposizione della giunta Comunale.

4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

5. L'indennità e le sanzioni di cui al presente articolo, oltre che le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 10

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

4. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 11
Riscossione coattiva

1. L'ente procede alla riscossione coattiva nel rispetto delle norme di legge e del proprio regolamento generale sulle entrate.

Articolo 12
Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3.1 presente Regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2021.